



Decisione n. 1894 del 2 ottobre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio  
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 9 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2559, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I. Il Ricorrente rappresenta di essere stata indotta “nel corso degli anni [...] ad acquistare in più occasioni, dietro espressa raccomandazione dei funzionari della banca resistente, i titoli azionari e obbligazionari subordinati e convertibili della Banca”, risultando oggi titolare “di complessive n 7.431 azioni della Banca [...], detenute su un unico dossier titoli cointestato con la moglie”. Nel merito, parte Ricorrente lamenta “l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito,*

*amministrazione e negoziazione titoli*”, prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 e dall’art. 37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007, nonché la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario convenuto, che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del T.U.F.. Parte Ricorrente deduce altresì che l’Intermediario avrebbe *“completamente omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’investimento”*, per l’effetto mancando di adottare tutte le *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare [...]il cliente della fonte del conflitto di interessi”* ed omettendo, infine, di fornire *“un’informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche di fornire indicazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*. Più in particolare, parte Ricorrente sottolinea che *“all’epoca degli acquisti, [...] era già molto anziano (ultraottantenne) [...] aveva lavorato come semplice odontotecnico”* e *“sin dall’anno 2012, è affetto da..., tale da compromettere, seriamente, le sue facoltà cognitive [...] tant’è che dall’anno 2015 è stato riconosciuto gravemente invalido, ai sensi della L. 104/92 dalla competente Commissione ASL”*, mentre la moglie ha frequentato solo *“la scuola dell’obbligo fino al conseguimento della licenza di scuola media ed è semplice casalinga”*. Parte Ricorrente lamenta, in buona sostanza: i) l’inadempimento degli obblighi sanciti in capo all’Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari nella misura in cui avrebbe omesso di valutare e comunicare *“l’inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l’inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo”* al Ricorrente che ribadisce, infatti, di non possedere un’adeguata competenza in materia, né di aver svolto una professione in grado di fornirgli *“una, anche minima, conoscenza ed esperienza nel settore”*; ii) l’eccesso di concentrazione nel proprio portafoglio di titoli emessi dalla Banca; iii) l’inadempimento degli obblighi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104

del 2 marzo 2009 “né ex ante né nella fase successiva al compimento dell’operazione” [...] (“la Banca ha altresì inadeguatamente segnalato il livello di rischio delle proprie azioni, indicato nel 2013, solo come “medio” e, sino al 30.6.2015, non ha mai provveduto a segnalare la natura illiquida dei titoli”); iv) la “violazione dell’ordine cronologico delle vendite e [...] dell’art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007” adducendo che, “quantomeno a livello indiziario”, la Banca avrebbe dato corso ad ordini di vendita impartiti successivamente ai propri, evocando l’intervenuto svolgimento di alcune aste in cui “alcuni azionisti di rilievo sarebbero [...] riusciti a vendere le proprie azioni, scavalcando l’ordine cronologico”. Pertanto, conclusivamente, parte Ricorrente adisce l’ACF chiedendo di essere ristorata del danno occorso in misura “pari all’importo di € 70.817,43”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2.L’Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito. In particolare, dopo aver rappresentato che parte Ricorrente risulta titolare di *dossier* titoli cointestato “sin dall’agosto del 2000” e che “nel maggio 2008, [a Parte Ricorrente] veniva consegnata la documentazione contrattuale riferita alle modifiche intercorse a seguito dell’entrata in vigore della normativa *mifid*”, indica parte delle operazioni d’investimento che hanno portato il Ricorrente a detenere “nr. 4.802 Azioni [...], e nr. 2.848 Azioni [...] cum bonus”, sottolineando di limitarsi in questa sede “[...] ad un’analisi inerente esclusivamente le sottoscrizioni effettuate dai clienti dal 2008 in poi, essendo oramai prescritto il diritto dei Ricorrenti per i titoli acquistati in precedenza.” e che “nulla si potrà eccepire circa le azioni pervenute [...] a seguito di successione”. Nel merito, l’Intermediario controbatte alle doglianze formulate sulla propria “responsabilità contrattuale e precontrattuale”, adducendo che in occasione dell’aumento di capitale deliberato nel 2009, 2013 e 2014, parte Ricorrente riceveva “il set informativo e documentale sottoscritto [...] del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”. L’Intermediario contesta poi quanto affermato da parte Ricorrente sulla “mancata conoscenza in materia”, evidenziando come “le risposte fornite nei questionari di profilatura siano del tutto coerenti con gli

*strumenti finanziari sottoscritti*”, posto che il Ricorrente “*risulta socio sin dal 2004 e che nel corso di tutti questi anni ha [...] certamente maturato una conoscenza in materia*”. In particolare, a dire dell’Intermediario, l’esistenza di un profilo coerente con gli strumenti finanziari oggetto del ricorso risulterebbe confermato dall’esito dei Questionari di profilatura sottoscritti da parte Ricorrente e regolarmente predisposti sulla base della normativa *ratione temporis* applicabile. L’Intermediario, inoltre, rileva l’adeguatezza dell’investimento complessivamente effettuato in quanto, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione, stante che “*al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi*”, evidenziando che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno, dal cui avvio “*i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono inferiori a 90 giorni*”. Quanto poi all’asserito ritardo occorso nella cessione dei titoli, l’Intermediario adduce una serie di elementi fattuali finalizzati a dimostrare come tale ritardo non sia a lui imputabile. La Banca, infatti, rappresenta di aver debitamente informato parte Ricorrente dell’avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e che mentre ordinariamente il mutamento della sede di negoziazione “*in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini*” ne comporta la decadenza, “*al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di negoziazione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno*”. Pertanto, ritiene che il proprio operato sia stato corretto e che non possano essere mossi addebiti in ragione della mancata esecuzione dell’ordine di cessione impartito. Insiste, così, per il rigetto del ricorso.

2. Parte Ricorrente, in risposta alle deduzioni di parte Resistente, in via preliminare eccepisce che “*la Banca ha provveduto a depositare un contratto quadro risalente al lontano 2000 [...]e, quindi non adeguato alla nuova disciplina imperativa della MIFID recepita nel nostro Paese nell'anno 2007 e totalmente inefficace, perché privo dei necessari contenuti informativi imposti dalla nota Direttiva*” con conseguente “*nullità ex art. 23 TUIF, di tutti gli ordini di acquisto*

*dei titoli [...], eseguiti in assenza di un valido ed efficace contratto quadro".* Controbatte, inoltre, a quanto affermato dalla Banca sull'avvenuta consegna della documentazione informativa rilevando che *"l'obbligo di informazione non è assolto con la mera consegna di documenti che forniscano un'informativa generale dei vari rischi e dei vari prodotti"*.

3. L'Intermediario non ha ritenuto di controreplicare nel merito, evidenziando che le argomentazioni svolte da parte Ricorrente in sede di repliche richiamano sostanzialmente quanto già argomentato, eccepito, avanzato e dedotto nel ricorso introduttivo.

## **DIRITTO**

1. In via preliminare, con riferimento alle pretese di parte ricorrente relative alle operazioni compiute prima del 7 marzo 2008, le stesse non possono che ritenersi, oramai, prescritte, non constando in atti, ex art. 2946 c.c., validi atti interruttivi del relativo termine decennale dal compimento delle operazioni d'investimento e ritenendo pacifico che in caso di violazione di regole di condotta nella prestazione di un servizio di investimento il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata, stante l'irrilevanza del momento in cui il cliente si è reso conto o avrebbe dovuto rendersi conto del verificarsi del danno (v. *ex multis* Decisione n. 466 del 23 maggio 2018; Decisione n. 439 del 16 maggio 2018; Decisione n. 233 del 31 gennaio 2018; Decisione n. 214 del 24 gennaio 2018; Decisione n. 223 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 200 del 18 gennaio 2018; Decisione n. 97 del 26 ottobre 2017).

2. Così circoscritta la pretesa di parte Ricorrente che può essere oggetto di valutazione nell'ambito del presente giudizio e venendo al merito del ricorso, ritiene il Collegio che esso sia fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla doglianza relativa all'invalidità delle operazioni d'investimento compiute per nullità del contratto quadro, questo Collegio rileva che l'Intermediario ha trasmesso copia del contratto-quadro di intermediazione

finanziaria debitamente sottoscritto dal Ricorrente in data 2 agosto 2000. Orbene, pur non essendo stato versato in atti un nuovo testo di contratto quadro ad esito dell'entrata in vigore della Direttiva MiFID, consta l'avvenuta consegna della documentazione informativa di cui alla *“Direttiva comunitaria Mifid 2004/39/CE”*, che può ritenersi soddisfacente sotto il profilo informativo, ancor più ove si consideri che il mancato aggiornamento del testo contrattuale, ad ogni modo, non può ritenersi circostanza idonea a determinare di per sé la nullità degli ordini impartiti. Tale orientamento risulta avvalorato dalla giurisprudenza di merito che, nel trattare il tema del mancato adeguamento della documentazione contrattuale relativa ai servizi di intermediazione finanziaria alla normativa sopravvenuta (in occasione dell'introduzione del TUF e del Reg. Consob n. 11522/1998), ha ritenuto che ciò non comporti la nullità del contratto-quadro, posto che *“nessuna norma prevede la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa regolamentazione. Inoltre, essendo il contratto di negoziazione, per le sue peculiari caratteristiche, un contratto di durata destinato a produrre i propri effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite ex lege dalle disposizioni difformi della disciplina di nuova introduzione, ai sensi dell'art. 1419 c.c.”* (Corte d'Appello di Milano, 6.02.2013, conformi: Tribunale Bologna sez. IV, 27/04/2018 n.1342; Tribunale Genova sez. lav., 05/05/2017, n.1187; Tribunale Padova, 20/03/2017, n.742; Tribunale Bologna sez. I,29/12/2014, n. 3788).

Con riferimento alla contestata erronea profilatura di parte Ricorrente, occorre preliminarmente rilevare che le doglianze formulate sono incentrate sulle operazioni d'investimento poste in essere successivamente al 7 marzo del 2008. Pertanto, ai fini del presente ricorso, deve essere preso in considerazione l'esito dei Questionari di profilatura compilati nel 2007 e nel 2013. Ebbene, le doglianze avanzate da parte Ricorrente risultano meritevoli di accoglimento nella misura in cui, in primo luogo, la risposta inserita nel Questionario privo di data e di firma che, ad avviso della Banca, sarebbe stato compilato nel 2013 (il Ricorrente

contesta tale questionario in quanto lo stesso “*non risulta datato e, pertanto, è assolutamente privo di qualsiasi valenza probatoria*”) ed attinente alla “*competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta*” appare incompatibile con l’esperienza lavorativa oltre che con l’età avanzata del Ricorrente. Peraltro, l’asserita conoscenza di “*Obbligazioni strutturate, subordinate, convertibili*” appare smentita dal fatto che lo stesso Ricorrente non risulta aver mai investito, in precedenza, in tali strumenti finanziari. E ancora, il mutamento dell’orizzonte temporale e degli obiettivi d’investimento indicati nel citato Questionario del 2013 rispetto a quello ricavabile dal Questionario 2007, appare difficilmente coerente con l’età anagrafica di Ricorrente e Cointestatario; in particolare, mentre nel Questionario 2007 il dichiarato obiettivo di investimento era quello di “*proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici [...] anche contenuti, costanti e prevedibili*”, compatibile quindi con un profilo di rischio più prudente, in quello asseritamente compilato nel 2013 il Ricorrente e il Cointestatario – ormai ultraottantenni – avrebbero accettato il rischio di perdere una parte “media” del capitale, dichiarandosi intenzionati a “*operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni)*”. A fortiori, detto orizzonte temporale d’investimento appare incompatibile con le più che precarie condizioni di salute del medesimo Ricorrente. A questo proposito, il Collegio ha già avuto modo di rilevare in passato, che “*l’Intermediario avrebbe dovuto [...] non limitarsi alla formale acquisizione di dichiarazioni sull’orizzonte temporale di lungo periodo (superiore ai sessanta mesi) [...] dovendo tenere in particolare conto, tra l’altro, l’età anagrafica degli investitori, la quale potrebbe risultare incompatibile con la sottoscrizione di strumenti finanziari che presuppongano orizzonti temporali superiori ai sessanta mesi e quindi carenti di adeguatezza al caso singolo. In punto di corretta profilatura degli orizzonti temporali, da rapportarsi (anche) all’età dell’investitore...*” (Decisione ACF n. 389 del 18 aprile 2018). Con riferimento, infine, al solo Questionario del 2013, deve rilevarsi come non siano state rispettate le prescrizioni previste negli “*Orientamenti Esma su alcuni aspetti*

*dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID*” del 6 luglio 2012, la cui vincolatività per gli intermediari nazionali è stata sancita dalla Comunicazione CONSOB n. 12084516 del 25 ottobre 2012.

Oltre tutto ciò, sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce un presupposto logico per l’attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza degli stessi rispetto al profilo di rischio del cliente. E, allora, non può convincere il fatto che l’intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di *“rischio basso”* al momento della sottoscrizione. Infatti, come già ha avuto modo di rilevare questo Collegio in casi analoghi, tale valutazione *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie”* (decisione n. 127 del 29 novembre 2017).

A ciò aggiungasi che le operazioni d’investimento per cui è controversia possono indubbiamente ritenersi complessivamente inadeguate anche per eccesso di concentrazione. Infatti, dall’analisi della documentazione agli atti chiaramente emerge che, quantomeno dal mese di giugno del 2012, il 100% dei titoli inseriti nel *dossier* di parte Ricorrente era rappresentato da titoli emessi dall’Intermediario convenuto. In una fattispecie analoga alla presente, questo Arbitro ha già avuto modo di rilevare che *“A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di quest’ultimo emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d’investimento “suggerita” dall’Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto*

*con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente” (Decisione ACF n. 262 del 9 febbraio 2018). Nel medesimo senso, è stato indicato come sia “di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato” (Decisione ACF n. 314 del 9 marzo 2018).*

Con riferimento, poi, alla contestata violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 in materia di illiquidi, deve preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti con riferimento alle operazioni d'investimento concluse dopo l'adozione della Comunicazione in parola. Ebbene, in merito alla natura illiquida delle azioni emesse dalla Banca, il Collegio in un'analogo occasione ha affermato che *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...]* Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del

marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018). Con riferimento, ancora, agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, l’Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di non aver assolto i propri obblighi in modo meramente formalistico. Infatti, ai sensi dell’art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari sono obbligati ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l’integrità del mercato; inoltre, gli stessi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell’investitore di un set informativo parametrato al suo profilo effettivo; informativa che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita all’odierna Ricorrente. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. Informativa specifica che non risulta sia stata fornita nel caso di specie. In proposito, il Collegio ha ampiamente ribadito che “*la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela*”, in quanto “*l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto*

*informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (Decisione n. 71 del 6 ottobre 2017).

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata esecuzione dell'ordine di cessione essa, oltre che essere in massima parte assorbita da quanto sopra rilevato con riguardo al momento genetico degli investimenti, risulta comunque sfornita di idonea prova e, pertanto, non può ritenersi fondata.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere acclarato il diritto di parte Ricorrente al risarcimento del danno occorso in ragione degli investimenti compiuti, per un importo complessivo pari a € 77.706,00. Da tale importo, tuttavia, occorre che sia detratto quanto percepito da parte Ricorrente a titolo di dividendi (€ 812,57) e cedole (€ 851,13). Occorre detrarre, altresì, la somma di € 17.088,00 utilizzata per la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate “... 30/12/21 6.5% SUB”, ancora in suo possesso e per le quali non si dispone di elementi per ritenere che alla naturale scadenza non saranno rimborsate.

Infine, in linea con precedenti decisioni assunte dall'Arbitro, dall'entità del risarcimento va detratto il valore delle azioni tuttora inserite nel *dossier* titoli di parte Ricorrente, attualmente quotate sul mercato HI MTF (€ 2,38 x n. 7.246 azioni) per un importo pari a € 17.245,98. In conclusione, questo Collegio riconosce dunque a parte Ricorrente il diritto ad un ristoro pari a € 41.708,32. La somma così determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 3.591,79) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a parte Ricorrente la somma di € 45.300,11, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi